

BASSANO ACCESSIBILE
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: << **Bassano Accessibile** aps>> Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in via Rivarotta 22, nel Comune di Bassano del Grappa (VI)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Finalità)

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di tutela dei diritti delle persone con qualsiasi tipo di disabilità e di ottenere il maggior grado di inclusione nel contesto sociale; in particolare si propone di superare e abbattere le barriere architettoniche presenti nel territorio poiché impediscono di accedere in modo completo e con pari opportunità alla partecipazione nella società, in modo da migliorare la qualità della vita di ogni persona.
2. Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:
 - educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, lettera d);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, lettera i);
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, lettera w);
3. mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:
 - a. consulenza volta alla promozione, alla valorizzazione e all'attuazione dello sviluppo sostenibile, relativo alla fruibilità territoriale e urbana, al turismo accessibile, ai beni culturali tangibili e non, ai beni ambientali. Il concetto di accessibilità e fruibilità universale si riferisce non solo all'eliminazione delle barriere fisiche ma anche di quelle mentali e sociali attraverso progetti di fattibilità e d'intervento, considerando la sostenibilità sociale, culturale, ambientale ed economica;
 - b. comunicazione sociale e informazione:
 - i. attività di sensibilizzazione e di pubbliche relazioni a servizio dell'interesse della collettività e delle finalità dell'associazione;
 - ii. attività di ricerca per coinvolgere la collettività e monitorarne le esigenze sui temi d'interesse per l'associazione;

- iii. organizzazione, realizzazione e partecipazione ad iniziative, eventi e manifestazioni, quali presentazioni, conferenze, convegni, seminari, incontri, dibattiti, serate a tema ed altre iniziative mirate alla conoscenza, all'approfondimento ed alla discussione sulle tematiche di interesse dell'associazione;
- c. formazione incentrata sui temi di interesse dell'associazione e rivolta ai soci e agli stakeholder esterni;
- d. ricerca e attivazione di risorse finanziarie e umane.

L'associazione potrà collaborare con organismi pubblici e privati. Le finalità dell'associazione sono i seguenti:

- e. promuovere, a vantaggio di tutti, le idee dell'accessibilità, dell'universal design e della corretta fruizione da parte di tutti di un territorio e di tutto ciò in esso contenuto e ad esso collegato;
 - f. favorire organizzare ed eventualmente gestire attività a sostegno della persona disabile o in temporanea difficoltà;
 - g. sollecitare, promuovere, individuare e supportare azioni proprie e da parte di altri enti, siano essi pubblici, privati, non profit, che favoriscono "pari opportunità" di accesso al territorio per tutti i fruitori, volendo rispondere alla più ampia varietà di esigenze possibili;
 - h. promuovere la cultura dell'accessibilità e dello sviluppo sostenibile attraverso l'abbattimento delle barriere fisiche, mentali e istituzionali;
 - i. incrementare la condivisione e la partecipazione alla vita sociale e lavorativa di tutti i cittadini, contribuendo al cambiamento necessario per rendere il territorio e le iniziative fruibili e accessibili a tutti;
 - j. promuovere l'acquisizione, la gestione, la produzione di stampati, anche periodici, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente allo scopo sociale;
 - k. organizzare e gestire corsi di formazione professionale in proprio e/o in collaborazione con Enti locali, culturali ed altri Organismi.
4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata a parte del consiglio direttivo.
5. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.
6. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 3 (Soci)

1. Sono ammessi all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e si iscrivano con il pagamento della quota associativa, che ha validità per l'anno solare.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato
4. L'associazione è composta da **soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori**, con i medesimi diritti e doveri.

ART. 4

(Diritti e doveri degli associati)

- Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi
 - essere informati sulle attività dell'associazione
 - Votare l'assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
 - Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociale secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
 - Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- versare la quota sociale nei termini stabiliti e rispettare il presente statuto.

ART. 5

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 6

(Recesso ed esclusione dell'associato)

1. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione con adeguata motivazione.
3. L'associato può essere escluso, su decisione del Consiglio Direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e può diventare effettiva solamente dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 7

(Gli Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci.
 - Consiglio Direttivo.
 - Presidente.
 - Vicepresidente (con funzione di Segretario).
 - Tesoriere.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 8
(L'Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante comunicazione spedita agli associati o inviata in forma elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza e mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno trenta giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza (sia di prima che di una eventuale seconda convocazione);
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
5. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, del Vicepresidente o da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Vice Presidente o in caso di suo impedimento da persona nominata dal Presidente dell'Assemblea: i verbali dell'assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

ART. 9
(Compiti dell'Assemblea)

- L'Assemblea: determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (o da un componente dell'assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente. fissare l'importo della quota sociale annuale;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere il Consiglio Direttivo;

ART. 10
(Validità Assemblee)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
5. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 11

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a undici membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario mediante lettera o in forma elettronica o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti con preavviso di almeno 4 giorni. In tal caso la riunione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
4. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo e sottopone all'Assemblea straordinaria le proposte di modifica dello statuto e dell'atto costitutivo. In particolare tra gli altri compiti:
 - amministra l'associazione,
 - attua le deliberazioni dell'assemblea,
 - predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
 - predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
 - disciplina e delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati
5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Nel caso di perdurante inattività e inadempienza del Presidente alle sue funzioni, delibera la cessazione della carica dello stesso. Inoltre, ratifica nella prima seduta utile i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
6. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 anni.
7. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vicepresidente (con funzioni di Segretario) e il Tesoriere, i quali possono essere eletti per un massimo di due mandati consecutivi.

ART. 12

(Il Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Ha la firma sociale ed ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Attua le deliberazioni dell'Assemblea con il concorso del Consiglio Direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ART. 13

(Vicepresidente con funzione di Segretario)

Il Vicepresidente svolge tutte le funzioni del Presidente in caso di assenza, di impedimento o cessazione dello stesso. Svolge anche la funzione di Segretario

Il Segretario:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- Il suo incarico potrà essere revocato dal Direttivo con votazione a maggioranza assoluta dei membri.

ART. 14

(Tesoriere)

Il Tesoriere ha i seguenti compiti amministrativi:

- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Il suo incarico potrà essere revocato dal Direttivo con votazione a maggioranza assoluta dei membri.

ART. 15

(Gratuità e durata delle cariche)

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute ed analiticamente documentate per l'attività prestata nonché per quanto diversamente previsto dall'Assemblea ordinaria.

Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 16

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari; contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 17

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 18

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 19

(Bilancio Sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 20

(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 22

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 90 giorni dalla data richiesta formulata al Consiglio Direttivo

ART. 23

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Bassano del Grappa, 29 marzo 2021